Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)

Note:

- 1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 40, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 16, comma 1, L. R. 10/2002
- 2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 10/2002
- **3** Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente Contratto integrativo di ente 1998-2001 art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.
- **4** Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016, con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.